

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI¹

TITOLO – Fornitura di servizi di assistenza all'infanzia per i figli del personale dell'EFSA

NUMERO DEL CONTRATTO QUADRO – OC/EFSA/HUCAP/2019/03

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "l'amministrazione aggiudicatrice"), istituita dal [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#)² del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, come da ultimo modificato, con sede in Via Carlo Magno 1/a 43126 Parma (Italia), rappresentata dal sig. Bernhard Url, direttore esecutivo,

da una parte, e

[denominazione ufficiale completa]

[forma giuridica ufficiale]

[numero d'iscrizione nel registro delle imprese]

[indirizzo ufficiale completo]

[numero di partita IVA]

(in appresso "il contraente"), [rappresentato, per la firma del presente contratto, da [cognome, nome e funzione],

dall'altra,

¹ Se un subappaltatore fornisce interamente o in gran parte la capacità finanziaria OPPURE esegue interamente o in gran parte i compiti previsti, l'EFSA può richiedere che il subappaltatore firmi il contratto.

² GU L 31 del 01.02.2002.

HANNO CONVENUTO

le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti quadro di servizi e i seguenti allegati:

Allegato I – Capitolato d’oneri (riferimento n. [completare] del [inserire la data])

Allegato II – Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data])

Allegato III – modello per i buoni d’ordine

che formano parte integrante del presente contratto quadro (in appresso “il CQ”).

Il presente CQ stabilisce:

1. la procedura con cui l’amministrazione aggiudicatrice può ordinare servizi al contraente;
2. le disposizioni che si applicano a ogni *buono d’ordine* o *contratto specifico* che l’amministrazione aggiudicatrice e il contraente possono stipulare in virtù del presente CQ; e
3. gli obblighi delle parti durante il periodo di durata del presente CQ e dopo la sua scadenza.

Tutti i documenti rilasciati dal contraente (norme d’uso, termini e condizioni generali, ecc.) tranne la sua offerta sono considerati inapplicabili, salvo esplicita menzione nelle condizioni particolari del presente CQ. In ogni circostanza, in caso di contraddizione tra il presente CQ e i documenti rilasciati dal contraente prevale il presente CQ, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nei documenti del contraente.

I - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I CONTRATTI QUADRO DI SERVIZI

I.1 ORDINE DI PRECEDENZA DELLE DISPOSIZIONI

In caso di conflitto tra le diverse disposizioni del presente CQ, devono essere applicate le regole seguenti:

- (a) Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ.
- (b) Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle del *buono d'ordine* (Allegato III).
- (c) Le disposizioni del *buono d'ordine* (Allegato III) prevalgono su quelle degli altri allegati.
- (d) Le disposizioni del capitolato d'oneri (Allegato I) prevalgono su quelle dell'offerta (Allegato II).
- (e) Le disposizioni del CQ prevalgono su quelle dei *buono d'ordine*.

I.2 OGGETTO

Oggetto del CQ è la fornitura di servizi di assistenza all'infanzia per i figli del personale dell'EFSA.

I.3 ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CQ

I.3.1 Il CQ entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte.

I.3.2 L'*attuazione del CQ* non può iniziare prima della sua entrata in vigore.

I.3.3 Il CQ è stipulato per un periodo di 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

I.3.4 Le parti devono firmare ogni *buono d'ordine* prima della scadenza del CQ.

Dopo la sua scadenza, il CQ continua ad applicarsi a tali buoni d'ordine. I servizi relativi a tali buoni d'ordine o contratti specifici devono essere eseguiti non oltre sei mesi dopo la scadenza del CQ.

I.3.5 Rinnovo del CQ

Il CQ è rinnovato automaticamente 3 volte, per 12 mesi ciascuna, salvo qualora una delle parti riceva *comunicazione formale* in senso contrario almeno *tre* mesi prima del termine del periodo di durata in corso. Il rinnovo non modifica né differisce gli obblighi già previsti.

I.4 NOMINA DEL CONTRAENTE E ATTUAZIONE DEL CQ

I.4.1 Nomina del contraente

L'amministrazione aggiudicatrice nomina il contraente di un CQ multiplo a cascata in **[completare]** **posizione]**.

I.4.2 Periodo di prestazione dei servizi

Il periodo di prestazione dei servizi decorre dalla data alla quale l'ultima parte firma il *buono d'ordine*.

I.4.3 Attuazione del CQ multiplo a cascata.

Il meccanismo a cascata sarà attivato conformemente alla sezione 1.3 del capitolato d'oneri. A seguito della conferma da parte dell'appaltatore della disponibilità di un posto per l'assistenza all'infanzia, l'amministrazione aggiudicatrice ordina i servizi inviando un *buono d'ordine* tramite posta elettronica ai contraenti che hanno iscritto presso la loro struttura figli dello Staff EFSA che hanno diritto a ricevere un contributo dall'EFSA per la scuola per l'infanzia.

Entro 2 giorni lavorativi, il contraente deve rinviare all'amministrazione aggiudicatrice il *buono d'ordine* debitamente datato e firmato.

Se il contraente rifiuta ripetutamente di firmare i buoni d'ordine o omette ripetutamente di rinviarli puntualmente, può essere considerato inadempiente ai suoi obblighi ai sensi del presente CQ come indicato all'articolo II.18.1, lettera c).

I.5 PREZZI

I.5.1 Importo massimo del CQ e prezzi massimi

L'importo massimo, che copre tutti gli acquisti ai sensi del presente CQ, comprensivo di tutti i rinnovi e del rimborso delle spese eventuali, è di 1.500.000,00 EUR (un milione e cinquecento mila euro). Tuttavia, ciò non impegna l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare per un importo corrispondente all'importo massimo.

I prezzi massimi dei servizi figurano nell'Allegato II.

I.5.2 Indice di revisione dei prezzi

Al presente CQ non si applica la revisione dei prezzi.

I.5.3 Rimborso delle spese

Al presente CQ non si applica il rimborso delle spese.

I.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I.6.1 Prefinanziamento

Al presente CQ non si applica il prefinanziamento.

I.6.2 Pagamento intermedio

Al presente CQ non si applica il pagamento intermedio.

I.6.3 Pagamento del saldo

1. Il contraente può chiedere il pagamento del saldo conformemente all'articolo II.21.6.

Per ricevere il pagamento del saldo dovuto ai sensi di un buono d'ordine il contraente deve inviare una fattura tramite *e-mail* conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri.

2. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare la fattura ed effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 a norma della clausola II.21.7. Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà

la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 2 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti presentati.

Per i contraenti con sede in Italia, le disposizioni del contratto prevedono una richiesta di esenzione dall'IVA, purché il contraente apponga la seguente dicitura sulla(e) sua(e) fattura(e): "Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 17 del 10/01/2006 (GU n. 21 del 26.01.2006)".

I.6.4 Garanzia di esecuzione

Al presente CQ non si applica la garanzia di esecuzione.

I.6.5 Trattenuta di garanzia

Al presente CQ non si applica la trattenuta di garanzia.

I.7 CONTO BANCARIO

I pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario del contraente denominato in euro e identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca: ...

Indirizzo completo dell'agenzia bancaria: ...

Denominazione esatta del titolare del conto: ...

Numero completo del conto, compresi i codici bancari: ...

[Codice IBAN³:]

I.8 INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI

Ai fini del presente CQ, le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Amministrazione aggiudicatrice:

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Unità Finanza – Procurement Team

Via Carlo Magno 1/A

43126 Parma -Italia

E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Contraente:

[nome e cognome]

[funzione]

³ Codice BIC o SWIFT per i paesi senza codice IBAN.

[denominazione dell'impresa]

[indirizzo ufficiale completo]

E-mail: [completare]

I.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I.9.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

Ai fini dell'articolo II.9.1

- a) il responsabile del trattamento dei dati è Mrs M. C. Andersen, Head of Human Capital Unit;
- b) l'informativa sulla protezione dei dati relativa alle procedure d'appalto e gestione del contratto, per le quali il Sig. François Monnart, Capo dell'Unità Finanza è il responsabile del trattamento dei dati, è disponibile sul sito web dell'EFSA: <http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/procurementprivacystatement.pdf>

I.9.2 Trattamento dei dati personali da parte del contraente

Ai fini dell'articolo II.9.2,

- a) l'oggetto e le finalità del trattamento dei dati personali da parte del contraente sono la fornitura dei servizi di asilo nido e/o scuola dell'infanzia. I dati personali in questo contesto possono includere i nomi dei genitori e dei figli iscritti, la data di nascita e informazioni mediche (ad es. allergie).
- b) L'uso e l'accesso ai dati personali trattati dal contraente devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - i. il contraente non può modificare l'ubicazione del trattamento dei dati senza la previa autorizzazione scritta dell'EFSA come amministrazione aggiudicatrice;
 - ii. qualsiasi trasferimento di dati personali nell'ambito del CQ a paesi terzi o organizzazioni internazionali deve essere pienamente conforme ai requisiti di cui al capo V del regolamento (UE) 2018/1725⁴.
- c) Qualsiasi trattamento di dati personali nel rapporto diretto tra la struttura di assistenza all'infanzia e i genitori e/o i loro figli è disciplinato dal regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. Nel contesto di questi rapporti diretti, la struttura per l'infanzia è considerata il responsabile del trattamento dei dati personali.

I.10 SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CQ

Questa clausola non è applicabile al presente CQ.

I.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI

L'una o l'altra parte può porre fine al CQ e/o al CQ, ai buoni d'ordine dandone *comunicazione formale* scritta all'altra parte con preavviso di 3 mesi.

In caso di risoluzione del CQ o di un *buono d'ordine*:

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del 23 ottobre 2018 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295/39 del 21.11.2018. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN>

- (a) nessuna delle parti ha diritto al risarcimento;
- (b) il contraente ha diritto al pagamento solo per i servizi prestati prima che la risoluzione diventi effettiva.

Si applica l'articolo II.18.4, secondo, terzo e quarto comma.

I.12 DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.12.1 Il CQ è disciplinato dal diritto dell'Unione, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.

I.12.2 Il Tribunale dell'Unione europea ha la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla validità del CQ.

I.13 CONTRATTO QUADRO INTERISTITUZIONALE

Non applicabile al presente CQ.

I.14 SCAMBIO DI DOCUMENTI ELETTRONICI E ISTRUZIONI PER LA FATTURAZIONE

Si prevede che lo scambio di documenti (per esempio fatture, deliverable, moduli d'ordine, ecc.) tra l'amministrazione aggiudicatrice e il contraente avrà luogo con mezzi elettronici. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'uso di tali applicazioni elettroniche diventerà obbligatorio nella fase di esecuzione del contratto.

In deroga all'articolo II.19.2, le fatture vanno presentate in formato elettronico attraverso e-Prior, con le seguenti modalità.

Le fatture devono contenere le seguenti informazioni:

- 1) il vostro contatto presso EFSA (nome, titolo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica);
- 2) il numero di riferimento del contratto, con l'importo richiesto in euro;
- 3) la dicitura "il pagamento va effettuato sul seguente conto bancario" e le seguenti informazioni: beneficiario, nome e indirizzo della banca, numero di conto bancario;
- 4) informazioni dettagliate sulla fatturazione;
- 5) ogni file PDF deve contenere unicamente una fattura. Tutti gli altri eventuali documenti di supporto andranno scannerizzati e salvati separatamente dalla fattura in PDF.

I.15 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

I.15.1 Firma degli emendamenti

Fatto salvo l'articolo II.11 delle CONDIZIONI GENERALI, gli emendamenti al contratto saranno firmati elettronicamente dal responsabile dell'Unità Finanza delegato dall'EFSA nei seguenti casi:

- Revisione dei prezzi;
- Cambio del conto corrente;
- Cambiamento apportato alla persona giuridica, anche nel caso in cui tale cambiamento riguardi solo il nome di quest'ultima o sia determinato da una fusione o da una successione universale. Sono esclusi i cambiamenti di entità giuridica che comportano:
 - * cessione del contratto ad una nuova entità, totale o parziale, compresi i pagamenti o;
 - * cambiamento di entità giuridica in cui deve essere valutata una nuova DoI istituzionale

I.15.2 Firma di contratti in attesa del ricevimento di documenti per l'ammissibilità

La firma del presente contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice è subordinata al ricevimento di tutti i documenti per l'ammissibilità richiesti nella lettera di aggiudicazione, al fine di giustificare la dichiarazione sull'onore. In casi eccezionali, il contratto potrebbe essere firmato prima del ricevimento di tali documenti. In tal caso, se il contraente non presenta tutti i documenti di ammissibilità richiesti entro due mesi dalla firma del contratto, l'EFSA si riserva il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato.

II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI QUADRO DI SERVIZI

II.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente CQ si applicano le seguenti definizioni (i lemmi sono indicati in *corsivo* nel testo):

"back office": il o i sistemi interni utilizzati dalle parti per evadere le fatture elettroniche;

"Violazione degli obblighi": l'inadempimento di uno o più obblighi contrattuali da parte del contraente;

"informazioni o documenti riservati": ogni informazione o documento che una parte riceve dall'altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'*attuazione del CQ* e che una delle parti ha dichiarato per iscritto riservati. Non può contenere informazioni disponibili pubblicamente;

"conflitto d'interessi": situazione in cui l'*attuazione del CQ* imparziale e obiettiva da parte del contraente è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, interesse personale diretto o indiretto od ogni altra comunanza di interessi con l'amministrazione aggiudicatrice o terzi in relazione all'oggetto del CQ;

"creatore": ogni persona fisica che contribuisce alla produzione del *risultato*;

"messaggio EDI" (electronic data interchange - trasmissione elettronica di dati): messaggio creato e trasmesso tramite trasferimento elettronico, da computer a computer, di dati commerciali e amministrativi secondo una norma concordata;

"e-PRIOR": piattaforma di comunicazione orientata al servizio, che offre una serie di servizi web e permette lo scambio tra le parti di messaggi e documenti elettronici standardizzati. Ciò avviene tramite servizi web, con una connessione machine-to-machine tra i sistemi di *back office* delle parti (*messaggi EDI*), oppure tramite un'applicazione web (il *portale dei contraenti*). La piattaforma può essere utilizzata dalle parti per scambiarsi documenti elettronici, come ad esempio le richieste elettroniche di servizi, i contratti specifici elettronici, l'accettazione elettronica dei servizi e le fatture elettroniche. Le specifiche tecniche (ossia il *documento di controllo dell'interfaccia*), le informazioni sull'accesso e il manuale d'uso sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/supplier_portal/documentation/documentation_en.htm

"forza maggiore": ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del CQ. Tale situazione o evento non deve essere attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore e deve risultare inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore* il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*;

"comunicazione formale" (o "comunicare formalmente"): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario;

"frode": atto od omissione commesso al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione e relativo: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione, ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

'grave illecito professionale': una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da un contraente o da una persona collegata, compresa qualsiasi condotta che determini uno sfruttamento o un abuso sessuale o di altra natura, o qualsiasi condotta illecita del contraente o di una persona collegata che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;

"attuazione del CQ": l'acquisto di servizi previsti nel CQ mediante la firma e l'esecuzione di contratti specifici;

"documento di controllo dell'interfaccia": il documento di orientamento che stabilisce le specifiche tecniche, le norme di messaggio, le norme di sicurezza, i controlli sintattici e semantici, ecc. per facilitare la connessione machine-to-machine. Il documento è aggiornato periodicamente;

"irregolarità": ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto o omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice;

"comunicazione" (o "comunicare"): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto anche per via elettronica;

"buono d'ordine": forma semplificata di contratto specifico con cui l'amministrazione aggiudicatrice ordina servizi nell'ambito del presente CQ;

"esecuzione di un contratto specifico": l'effettuazione delle prestazioni da parte del contraente e la consegna all'amministrazione aggiudicatrice dei servizi acquistati;

"personale": dipendenti diretti o indiretti o contrattisti del contraente incaricati di attuare il CQ;

"materiale preesistente": ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente prima che il contraente li utilizzi per ottenere un *risultato* nell'*attuazione del CQ*;

"diritto preesistente": ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a *materiale preesistente*; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal contraente, dal *creatore*, dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri terzi;

"interesse professionale confliggente": situazione in cui le attività professionali attuali o precedenti del contraente incidono sulla sua capacità di attuare il CQ o di eseguire un contratto specifico rispettando precise norme di qualità;

"persona collegata": una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del contraente, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo con riguardo al contraente;

"richiesta di servizi": documento con cui l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai contraenti di un CQ multiplo con la riapertura del confronto competitivo di presentare un'offerta specifica per servizi i cui termini non sono interamente precisati nell'ambito del CQ;

"risultato": ogni prodotto conseguito intenzionalmente nell'*attuazione del CQ*, in qualsiasi forma o di qualsiasi natura. Un *risultato* può essere ulteriormente definito nel presente CQ come deliverable. Un *risultato* può comprendere, oltre ai materiali di nuova creazione ottenuti dal contraente specificamente per l'amministrazione contraente o su sua richiesta, anche *materiali preesistenti*;

"contratto specifico": contratto di attuazione del CQ che precisa nel dettaglio un servizio da fornire;

“portale dei contraenti”: il portale *e-PRIOR*, che consente al contraente di trasmettere documenti commerciali elettronici, quali le fatture, attraverso un’interfaccia grafica utente; le sue caratteristiche principali sono riportate nel documento di presentazione generale del portale dei contraenti reperibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/supplier_portal/doc/um_supplier_portal_overview.pdf

II.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA

In caso di offerta congiunta presentata da un raggruppamento di operatori economici, e se il raggruppamento non ha personalità giuridica o capacità giuridica, un membro del raggruppamento è nominato capofila.

II.3 SCINDIBILITÀ

Ogni disposizione del presente CQ è scindibile e distinta dalle altre. Se una disposizione è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsiasi misura, deve essere scissa dal resto del CQ. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del CQ, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente al reale intento delle parti espresso con la disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente all’articolo II.11. Il CQ deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.

II.4 PRESTAZIONE DEI SERVIZI

II.4.1 La firma del CQ non è garanzia di acquisto effettivo. L’amministrazione aggiudicatrice è vincolata soltanto dai contratti specifici che attuano il CQ.

II.4.2 Il contraente deve prestare servizi rispondenti a elevati standard qualitativi, conformi con lo stato dell’arte nel settore e le disposizioni del presente CQ, in particolare il capitolato d’oneri e i termini della sua offerta. Nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice abbia il diritto di modificare i risultati, questi devono essere consegnati in un formato e con le informazioni necessarie che consentano di introdurre tali modifiche in modo pratico.

II.4.3 Il contraente deve rispettare le prescrizioni minime stabilite dal capitolato d’oneri. Queste comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’Allegato X della direttiva 2014/24/UE⁵ e il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2018/1725⁶.

II.4.4 Il contraente deve ottenere tutti i permessi o le licenze necessari nello Stato in cui devono essere prestati i servizi.

II.4.5 Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di calendario.

II.4.6 Il contraente non deve presentarsi come rappresentante dell’amministrazione aggiudicatrice e deve informare i terzi del fatto che non fa parte della funzione pubblica europea.

⁵ GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65.

⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295/39 del 21.11.2018, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN>

II.4.7 Il contraente è responsabile del *personale* che esegue i servizi ed esercita la sua autorità sul proprio *personale* senza interferenze da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve informare il suo *personale* del fatto che:

- (a) il personale non può accettare istruzioni dirette dall'amministrazione aggiudicatrice; e
- (b) la sua partecipazione alla prestazione dei servizi non determina alcun rapporto contrattuale o di lavoro subordinato con l'amministrazione aggiudicatrice.

II.4.8 Il contraente deve garantire che il *personale* che attua il CQ e l'eventuale futuro personale di sostituzione possieda l'esperienza e le qualifiche professionali necessarie per prestare i servizi, che verranno valutate se del caso sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel capitolato d'oneri.

II.4.9 Su richiesta motivata dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve sostituire ogni membro del *personale* che:

- (a) non possieda l'esperienza e/o le competenze necessarie per prestare i servizi; oppure
- (b) abbia causato problemi nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente si assume il costo di sostituzione del suo *personale* ed è responsabile di ogni ritardo nella prestazione dei servizi dovuto alla sostituzione di membri del *personale*.

II.4.10 Il contraente deve prendere nota e informare l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi problema che incide sulla sua capacità di prestare i servizi. La relazione che verrà inviata al riguardo deve descrivere il problema, indicare la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati dal contraente.

II.5 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

II.5.1 Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione di informazioni, avvisi e documenti nell'ambito del CQ deve:

- (a) essere effettuata per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, nella lingua del contratto;
- (b) riportare il numero del CQ e, se del caso, il numero del contratto specifico;
- (c) essere inviata al pertinente indirizzo indicato all'articolo I.8; nonché
- (d) essere inviata per posta, posta elettronica o, per i documenti indicati nelle condizioni particolari, tramite *e-PRIOR*.

Se una parte chiede la conferma scritta di un messaggio di posta elettronica entro un termine ragionevole, l'altra parte deve fornire quanto prima possibile la versione cartacea firmata della comunicazione originale.

Le parti convengono che ogni comunicazione effettuata tramite posta elettronica ha pieno valore giuridico ed è ammessa come prova in giudizio.

II.5.2 Data delle comunicazioni per posta e posta elettronica

Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo qualora il presente CQ rimandi alla data di invio della comunicazione.

La posta elettronica è considerata ricevuta dalla parte ricevente alla data di invio del messaggio di posta elettronica, purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato all'articolo I.8. La parte mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Qualora la parte mittente riceva un messaggio di mancato recapito, essa deve provvedere con ogni mezzo a garantire che

l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione per posta elettronica o posta. In tal caso la parte mittente non è considerata inadempiente all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un determinato termine.

La corrispondenza inviata all'amministrazione aggiudicatrice è considerata ricevuta dall'amministrazione aggiudicatrice alla data alla quale il servizio responsabile di cui all'articolo I.8 la registra.

Le *comunicazioni formali* sono considerate ricevute dalla parte ricevente alla data di ricevimento indicata nella prova pervenuta alla parte mittente che il messaggio è stato recapitato al destinatario.

II.5.3 Presentazione di documenti elettronici tramite e-PRIOR

1. Se previsto dalle condizioni particolari, lo scambio tra le parti di documenti elettronici quali le richieste di servizi, i contratti specifici e le fatture è automatizzato tramite l'uso della piattaforma e-PRIOR. Questa piattaforma offre due possibilità per tali scambi: o attraverso servizi web (connessione machine-to-machine) o tramite un'applicazione web (ile *portale dei contraenti*).
2. L'amministrazione aggiudicatrice prende le misure necessarie per realizzare e mantenere sistemi elettronici che consentano di utilizzare efficacemente il portale dei contraenti.
3. In caso di connessione machine-to-machine è stabilito un collegamento diretto tra i *back office* delle parti. In tal caso le parti prendono le misure necessarie dal canto loro per realizzare e mantenere sistemi elettronici che consentano di utilizzare efficacemente la connessione machine-to-machine. I sistemi elettronici sono specificati nel *documento di controllo dell'interfaccia*. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve adottare le misure tecniche necessarie per stabilire, a proprie spese, una connessione machine-to-machine.
4. Se la comunicazione tramite il portale dei contraenti o i servizi web (connessione machine-to-machine) è impedita da fattori indipendenti dalla volontà di una parte, quest'ultima lo deve comunicare immediatamente all'altra parte ed entrambe devono prendere le misure necessarie per ristabilire tale comunicazione.
5. Se risulta impossibile ristabilire la comunicazione entro due giorni lavorativi, una parte deve comunicare all'altra che verranno utilizzati i mezzi alternativi di comunicazione specificati alla clausola II.5.1 fino a quando saranno ripristinati il portale dei contraenti o la connessione machine-to-machine.
6. Quando una modifica del *documento di controllo dell'interfaccia* rende necessari adeguamenti, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) dispone di un periodo massimo di sei mesi dal ricevimento della *comunicazione* per dare attuazione alla modifica. Tale periodo può essere ridotto di comune accordo tra le parti. Tale termine non si applica alle misure urgenti richieste dalla politica di sicurezza dell'amministrazione aggiudicatrice per garantire l'integrità, la riservatezza e la non disconoscibilità delle informazioni nonché la disponibilità di e-PRIOR, che devono essere applicate immediatamente.

II.5.4 Validità e data dei documenti elettronici

1. Le parti convengono che ogni documento elettronico, inclusi i relativi allegati, scambiato tramite e-PRIOR:
 - (a) è considerato equivalente a un documento cartaceo;
 - (b) è considerato essere l'originale del documento;
 - (c) è giuridicamente vincolante per le parti una volta che una persona autorizzata in e-PRIOR abbia eseguito l'operazione "firma" in e-PRIOR e ha piena efficacia giuridica; nonché
 - (d) costituisce elemento di prova delle informazioni in esso contenute ed è ammesso come prova in giudizio.
2. Le parti rinunciano espressamente a ogni diritto di contestare la validità di tale documento per il solo fatto che le comunicazioni tra le parti sono avvenute attraverso e-PRIOR o che il documento

è stato firmato attraverso *e-PRIOR*. Se tra i *back office* delle parti è stabilito un collegamento diretto finalizzato al trasferimento elettronico di documenti, le parti convengono che un documento elettronico, inviato secondo le indicazioni contenute nel *documento di controllo dell'interfaccia*, costituisce un *messaggio EDI*.

3. Se il documento elettronico è inviato attraverso il portale dei contraenti, si considera legalmente emesso o inviato allorché il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) riesce a presentare il documento elettronico senza ricevere messaggi d'errore. I documenti generati in formato PDF e XML per il documento elettronico sono considerati prova del ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Nel caso in cui un documento elettronico sia inviato mediante un collegamento diretto stabilito tra i *back office* delle parti, il documento elettronico è considerato legalmente emesso o inviato allorché ha lo status di "ricevuto" secondo la definizione del *documento di controllo dell'interfaccia*.
5. Quando utilizza il portale dei contraenti il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può scaricare per ogni documento elettronico il messaggio in formato PDF o XML per un anno dopo la presentazione. Trascorso tale periodo, non è più possibile scaricare automaticamente dal portale dei contraenti copie dei documenti elettronici.

II.5.5 Persone autorizzate in e-PRIOR

Il contraente presenta una domanda per ciascuna persona cui deve essere assegnato il ruolo di "utente" in *e-PRIOR*. Queste persone sono identificate mediante il Servizio di autenticazione della Commissione europea (ECAS) e autorizzate ad accedere e a eseguire operazioni in *e-PRIOR* entro i limiti dei permessi dei ruoli utente che l'amministrazione aggiudicatrice ha loro assegnato.

I ruoli di utente che consentono a queste persone autorizzate in *e-PRIOR* di firmare documenti giuridicamente vincolanti quali offerte specifiche o contratti specifici sono concessi solo su presentazione dei documenti giustificativi comprovanti che la persona autorizzata è abilitata ad agire in veste di rappresentante legale del contraente.

II.6. RESPONSABILITÀ

II.6.1 L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali danni o perdite arrecati dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni o perdite arrecati a terzi durante o in conseguenza dell'*attuazione del CQ*.

II.6.2 Se prescritto dalla normativa applicabile, il contraente deve stipulare una polizza assicurativa contro i rischi e i danni o perdite inerenti all'*attuazione del CQ* e sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova della copertura assicurativa.

II.6.3 Il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'*attuazione del CQ*, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell'importo totale del contratto specifico interessato. Tuttavia, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente o del suo *personale* o dei subappaltatori, come pure nel caso di un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice da un terzo per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita.

II.6.4 Se un terzo promuove un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'*attuazione del CQ*, compresa ogni azione per pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, anche intervenendo a sostegno dell'amministrazione aggiudicatrice, se quest'ultima lo richiede.

Se viene stabilita la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è stata causata dal contraente durante o in conseguenza dell'*attuazione del CQ*, si applica l'articolo II.6.3.

II.6.5 Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'*attuazione del CQ* nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.6.6 L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali perdite o danni arrecati al contraente durante o in conseguenza dell'*attuazione del CQ*, tranne qualora la perdita o il danno siano conseguenza di dolo o colpa grave dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.7 CONFLITTO D'INTERESSI E INTERESSI PROFESSIONALI CONFLIGGENTI

II.7.1 Il contraente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di *conflitto d'interessi* o di *interessi professionali confliggenti*.

II.7.2 Il contraente deve *comunicare* quanto prima per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni situazione che potrebbe costituire un *conflitto d'interessi* o un *interesse professionale confligente* nel corso dell'*attuazione del CQ*. Inoltre, il contraente deve immediatamente adottare provvedimenti per correggere la situazione.

L'amministrazione aggiudicatrice può adottare una qualsiasi delle misure seguenti:

- (a) verificare che l'azione del contraente è opportuna;
- (b) chiedere al contraente di intraprendere ulteriori azioni entro un determinato termine;
- (c) decidere di non aggiudicare un contratto specifico al contraente.

II.7.3 Il contraente deve trasmettere per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d'interessi:

- (a) al suo *personale*;
- (b) a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il contraente o di prendere decisioni per suo conto;
- (c) ai terzi che partecipano all'*attuazione del CQ*, compresi i subappaltatori.

Il contraente deve inoltre assicurare che le summenzionate persone non si trovano in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse.

II.8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.8.1 L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente devono trattare con riservatezza ogni informazione e documento, in qualsiasi formato, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'*attuazione del CQ* e segnalati per iscritto come riservati.

II.8.2 Ciascuna parte è tenuta a:

- (a) non utilizzare *informazioni o documenti riservati* per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del CQ o di un contratto specifico senza il previo consenso scritto dell'altra parte;
- (b) garantire per tali *informazioni o documenti riservati* lo stesso livello di protezione applicato per le/i proprie/i *informazioni o documenti riservate/i*, e comunque assicurare la dovuta diligenza;

- (c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, *informazioni o documenti riservati* senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

II.8.3 L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente sono vincolati agli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo durante tutta *l'attuazione del CQ* e per tutto il periodo in cui le informazioni o i documenti rimangono riservati, a meno che:

- (a) la parte divulgatrice acconsenta a sollevare in anticipo la parte ricevente dall'obbligo di riservatezza;
- (b) *le/i informazioni o documenti riservate/i* diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza;
- (c) la legge applicabile imponga la divulgazione delle/i *informazioni o documenti riservate/i*.

II.8.4 Il contraente deve ottenere da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'*attuazione del CQ*, l'impegno a rispettare il presente articolo. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire un documento comprovante tale impegno.

II.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.9.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

Tutti i dati personali inseriti nel o relativi al CQ, compresa la sua attuazione, sono trattati in conformità del regolamento (UE) n. 2018/1725. Tali dati sono trattati dal responsabile del trattamento dati, esclusivamente ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio del CQ.

Il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati dal responsabile del trattamento dati in relazione al presente CQ gode di diritti specifici in qualità di interessato, ai sensi del capitolo III (articoli 14-25) del regolamento (UE) n. 2018/1725, in particolare il diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei propri dati personali e il diritto di limitare o, se applicabile, il diritto di opporsi al trattamento o il diritto alla portabilità dei dati.

Qualora il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati in relazione al presente CQ abbia domande relative al trattamento dei suoi dati personali, può rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati. Essi possono anche rivolgersi al Data Protection Officer del responsabile del trattamento. Essi hanno il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono disponibili nella nota sulla protezione dei dati di cui all'articolo I.9.

II.9.2 Trattamento dei dati personali da parte del contraente

Il trattamento dei dati personali da parte del contraente è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 2018/1725 e viene effettuato esclusivamente per le finalità stabilite dal responsabile del trattamento.

Il contraente assiste il responsabile del trattamento dati per l'adempimento del suo obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti delle persone i cui dati personali sono trattati in relazione al presente CQ, come previsto al capitolo III (articoli 14-25) del regolamento (UE) n. 2018/1725. Il contraente informa senza ritardo il responsabile del trattamento di tali richieste.

Il contraente può agire solo sulla base di istruzioni scritte e documentate e sotto la supervisione del responsabile del trattamento, in particolare per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e le modalità con cui l'interessato può esercitare i propri diritti.

Il contraente concede al personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio del CQ. Il contraente deve garantire che il personale autorizzato a trattare i dati personali si sia impegnato alla riservatezza o sia soggetto ad un adeguato obbligo di riservatezza ai sensi delle disposizioni dell'articolo II.8.

Il contraente deve adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza, tenendo debitamente conto dei rischi inerenti al trattamento e alla natura, alla portata, al contesto e alle finalità del trattamento, al fine di garantire, in particolare, se pertinente:

- a) La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) un processo di verifica, accertamento e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento;
- e) misure per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, memorizzati o altrimenti trattati.

Il contraente deve notificare le violazioni dei dati personali pertinenti al responsabile del trattamento dati senza indebito ritardo e al più tardi entro 48 ore dal momento in cui il contraente viene a conoscenza della violazione. In tali casi, il contraente deve fornire al responsabile del trattamento almeno le seguenti informazioni:

- a) natura della violazione dei dati personali, compresi, se possibile, le categorie e il numero approssimativo delle persone interessate, le categorie e il numero approssimativo dei dati personali interessati;
- b) le probabili conseguenze della violazione;
- c) le misure adottate o proposte per far fronte alla violazione, comprese, se pertinenti, le misure volte a mitigarne gli eventuali effetti negativi.

Il contraente informa immediatamente il responsabile del trattamento dei dati se, a suo parere, un'istruzione viola il regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati di cui al capitolo d'onori.

Il contraente assiste il responsabile del trattamento dati per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 41 del regolamento (UE) 2018/1725 a:

- a) garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati per quanto riguarda la sicurezza del trattamento e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e degli elenchi degli utenti;
- b) notificare una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati;
- c) comunicare senza indebito ritardo una violazione di dati personali all'interessato, ove applicabile;
- d) effettuare, se necessario, valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e consultazioni preliminari.

Il contraente deve tenere un registro di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate per conto del responsabile del trattamento, i trasferimenti di dati personali, le violazioni della sicurezza,

le risposte alle richieste di esercizio dei diritti dei soggetti i cui dati personali sono trattati e le richieste di accesso ai dati personali da parte di terzi.

L'amministrazione aggiudicatrice è soggetta al protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'inviolabilità degli archivi (compresa l'ubicazione fisica dei dati e dei servizi di cui all'articolo I.9.2) e la sicurezza dei dati, che comprende i dati personali conservati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice nei locali del contraente o del subcontraente.

Il contraente notifica senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di divulgazione dei dati personali trattati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice presentata da qualsiasi autorità pubblica nazionale, compresa un'autorità di un paese terzo. Il contraente non può concedere tale accesso senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

La durata del trattamento dei dati personali da parte del contraente non supererà il periodo di cui all'articolo II.24.2. Allo scadere di tale periodo il contraente, a scelta del responsabile del trattamento, restituisce, senza indebiti ritardi e in un formato concordato, tutti i dati personali trattati per conto del responsabile del trattamento e le relative copie o cancella effettivamente tutti i dati personali, salvo che la legislazione dell'Unione o nazionale non richieda una più lunga conservazione dei dati personali.

Ai fini dell'articolo II.10, se il trattamento dei dati personali è in tutto o in parte subappaltato a terzi, il contraente trasmette per iscritto gli obblighi di cui agli articoli I.9.2 e II.9.2 a tali parti, compresi i subappaltatori. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire un documento che comprovi tale impegno.

II.10 SUBAPPALTI

II.10.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non attribuisce subappalti né affida l'attuazione del CQ a terzi oltre a quelli già indicati nella sua offerta.

II.10.2 Anche se l'amministrazione aggiudicatrice autorizza il subappalto, il contraente resta vincolato agli obblighi contrattuali e ha la responsabilità esclusiva dell'*attuazione del CQ*.

II.10.3 Il contraente deve provvedere affinché il subappalto non leda i diritti spettanti all'amministrazione aggiudicatrice a norma del presente CQ, in particolare degli articoli II.8, II.13 e II.24.

II.10.4 L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al contraente di sostituire un subappaltatore che risulti essere in una delle situazioni di cui all'articolo II.18.1, lettere d) ed e).

II.11 MODIFICHE

II.11.1 Ogni modifica del CQ o di un contratto specifico deve essere effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un contratto specifico non costituisce modifica del CQ.

II.11.2 La modifica non deve apportare al CQ o a un contratto specifico variazioni che potrebbero alterare le condizioni iniziali della procedura di appalto o determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.

II.12 CESSIONE

II.12.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non può cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal CQ, ivi comprese le pretese pecuniarie o il factoring. In caso di cessione, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice l'identità del cessionario previsto.

II.12.2 Nessun diritto o obbligo ceduto dal contraente senza autorizzazione è opponibile all'amministrazione aggiudicatrice.

II.13 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

II.13.1 Proprietà dei diritti relativi ai risultati

L'amministrazione aggiudicatrice acquisisce irrevocabilmente a livello mondiale la proprietà dei *risultati* e di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui materiali di nuova creazione ottenuti specificamente per l'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito del CQ e incorporati nei risultati, fatte comunque salve le disposizioni che si applicano ai *diritti preesistenti* relativi a *materiali preesistenti*, come specificato alla clausola II.13.2.

I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono tutti i diritti, ad esempio i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, relativi a ogni *risultato* e a tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni create o ottenute dal contraente o dai suoi subappaltatori nell'*attuazione del CQ*. L'amministrazione aggiudicatrice può sfruttare e utilizzare i diritti acquisiti secondo le disposizioni del presente CQ. L'amministrazione aggiudicatrice acquisisce tutti i diritti con decorrenza dal momento in cui il contraente ha creato i *risultati*.

Il pagamento del prezzo è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente in relazione all'acquisizione della proprietà dei diritti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice che comprende tutti i tipi di sfruttamento e utilizzo dei *risultati*.

II.13.2 Diritti di licenza relativi a materiali preesistenti

Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, l'amministrazione aggiudicatrice non acquisisce la proprietà dei *diritti preesistenti* a norma del presente CQ.

Il contraente dà in licenza i *diritti preesistenti* a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile all'amministrazione aggiudicatrice, che può utilizzare i *materiali preesistenti* per tutti i modi di sfruttamento previsti dal presente CQ o dai contratti specifici. Salvo diversamente concordato, la licenza non è trasferibile e non può essere data in sublicenza, tranne come di seguito disposto:

a) i *diritti preesistenti* possono essere dati in sublicenza dall'amministrazione aggiudicatrice a persone ed entità che lavorano o collaborano con essa, compresi contraenti e subappaltatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, ma solo per il fine della loro missione per l'Unione;

b) se il risultato è un "documento", come una relazione o uno studio, ed è destinato ad essere pubblicato, l'esistenza di materiali preesistenti nel risultato non può precludere la pubblicazione del documento, la sua traduzione o il suo "riutilizzo", fermo restando tuttavia che l'oggetto del "riutilizzo" può essere solo il risultato nella sua globalità e non i materiali preesistenti presi separatamente dal risultato; ai fini della presente disposizione, "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti dalla decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE).

Tutti i *diritti preesistenti* sono dati in licenza all'amministrazione aggiudicatrice con decorrenza dal momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice collauda i risultati consegnati.

La licenza per *diritti preesistenti* a favore dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito del presente CQ si estende a tutti i territori su scala mondiale ed è valida per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

È inteso che il pagamento del prezzo stabilito nei contratti specifici è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente in relazione ai *diritti preesistenti* dati in licenza all'amministrazione aggiudicatrice, compresi tutti i tipi di sfruttamento o di utilizzo dei *risultati*.

Quando l'*attuazione del CQ* richiede l'utilizzo da parte del contraente di *materiali preesistenti* appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può chiedere al contraente di firmare un adeguato accordo di licenza. Tale utilizzo da parte del contraente non comporterà alcun trasferimento di diritti al contraente ed è limitato alle esigenze del presente CQ.

II.13.3 Diritti esclusivi

L'amministrazione aggiudicatrice acquisisce i seguenti diritti esclusivi:

- (a) riproduzione: il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei *risultati* con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;
- (b) comunicazione al pubblico: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi esposizione, esecuzione o comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dei *risultati* in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo diritto comprende anche la comunicazione e la trasmissione via cavo o via satellite;
- (c) distribuzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dei *risultati* o di copie dei *risultati* ;
- (d) noleggio: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio o il prestito dei *risultati* o di copie dei *risultati*;
- (e) adattamento: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi modifica dei *risultati*;
- (f) traduzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni traduzione, adattamento, modificazione, creazione di opere derivate sulla base dei *risultati*, e ogni altra elaborazione dei *risultati*, fatto salvo, se del caso, il rispetto dei diritti morali degli autori;
- (g) ove i *risultati* siano o comprendano una banca dati: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare l'estrazione, con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati per trasferirlo su un altro supporto; nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il reimpiego, mediante la distribuzione di copie, il noleggio, la diffusione on-line o in altra forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati;
- (h) ove i *risultati* siano o comprendano una materia brevettabile: il diritto di brevettarli e di sfruttare ulteriormente tale brevetto nella massima misura possibile;
- (i) ove i *risultati* siano o comprendano loghi o materia che potrebbero essere registrati come marchio: il diritto di registrare tale logo o materia come marchio e di sfruttarli e utilizzarli ulteriormente;
- (j) ove i *risultati* siano o comprendano know-how: il diritto di utilizzare tale know-how nella maniera necessaria per utilizzare pienamente i *risultati* come previsto dal presente CQ, e il diritto di metterlo a disposizione dei contraenti o subappaltatori che agiscono per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, previa sottoscrizione da parte loro di adeguati impegni di riservatezza, ove necessario;
- (k) ove i *risultati* siano documenti:
 - (i) il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE), nella misura in cui essa è applicabile e i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue disposizioni; ai fini della presente disposizione, "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti da tale decisione;

- (ii) il diritto di memorizzare e archiviare i *risultati* conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all'amministrazione aggiudicatrice, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;
- (l) ove i *risultati* siano o incorporino un software, compresi il codice sorgente, il codice oggetto e, se pertinente, la documentazione, i materiali e manuali preparatori, oltre agli altri diritti di cui al presente articolo:
 - (i) diritti di utente finale, per tutti gli usi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dei subappaltatori *conseguenti* dal presente CQ e dalla volontà delle parti;
 - (ii) il diritto di ricevere sia il codice sorgente che il codice oggetto;
- (m) il diritto di dare in licenza a terzi qualsiasi diritto esclusivo o modo di sfruttamento previsto dal presente CQ; tuttavia, per i *materiali preesistenti* dati in licenza solo all'Unione non si applica il diritto di dare in sublicenza, tranne che nei due casi previsti dalla clausola II.13.2;
- (n) nella misura in cui il contraente può far valere diritti morali, il diritto dell'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversamente disposto nel presente CQ, di pubblicare i *risultati* con o senza citazione del nome del(i) *creatore*(i) e il diritto di decidere se e quanto i *risultati* possono essere divulgati e pubblicati.

Il contraente garantisce che i diritti esclusivi e i modi di sfruttamento possono essere esercitati dall'amministrazione aggiudicatrice su tutte le parti dei *risultati*, sia mediante un trasferimento della proprietà dei diritti, sulle parti specificamente create dal contraente, sia dando in licenza i *diritti preesistenti*, sulle parti costituite da *materiali preesistenti*.

Ove nei *risultati* siano inseriti *materiali preesistenti*, l'amministrazione aggiudicatrice può accettare restrizioni ragionevoli che incidono sull'elenco di cui sopra, purché i suddetti materiali siano facilmente individuabili e separabili dal resto, non corrispondano a elementi sostanziali dei *risultati*, e purché, in caso di necessità, esistano soluzioni alternative soddisfacenti, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso, il contraente dovrà informare chiaramente l'amministrazione aggiudicatrice prima di procedere a tale scelta e l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di rifiutarla.

II.13.4 Identificazione dei diritti preesistenti

All'atto della consegna dei *risultati* il contraente deve garantire che, ai fini di ogni utilizzo previsto dall'amministrazione aggiudicatrice entro i limiti fissati dal presente CQ, le parti di nuova creazione e il *materiale preesistente* incorporato nei *risultati* non formano oggetto di pretese di *creatori* o di terzi e che tutti i necessari *diritti preesistenti* sono stati ottenuti o concessi in licenza.

A tal fine il contraente deve stilare l'elenco di tutti i *diritti preesistenti* relativi ai *risultati* del presente CQ o di loro parti, comprendente l'identificazione dei proprietari dei diritti. Se non esistono *diritti preesistenti* relativi ai *risultati*, il contraente deve presentare una dichiarazione in tal senso. Il contraente deve presentare tale elenco o dichiarazione all'amministrazione aggiudicatrice al più tardi contestualmente alla fattura per il pagamento del saldo.

II.13.5 Prova della concessione di diritti preesistenti

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve, in aggiunta all'elenco di cui alla clausola II.13.4, fornire la prova della proprietà o del diritto di utilizzo di tutti i *diritti preesistenti* elencati, a eccezione dei diritti di cui l'amministrazione aggiudicatrice ha la proprietà o che ha dato in licenza. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere tale prova anche dopo la fine del presente CQ.

Questa disposizione si applica anche ai diritti di immagine e alle registrazioni sonore.

Tale prova può riferirsi, tra l'altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, illustrazioni, grafici, caratteri, tabelle, dati, programmi informatici, invenzioni tecniche, know-how, strumenti di sviluppo informatico, funzioni, subfunzioni o altri programmi (la "tecnologia di base"), ideazioni, progettazioni, installazioni od opere d'arte, i dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna.

La prova comprende, secondo il caso:

- (a) il nome e il numero della versione del software;
- (b) le generalità complete dell'opera e del suo autore, sviluppatore, *creatore*, traduttore, responsabile dell'immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo, produttore;
- (c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell'accordo che concede i pertinenti diritti al contraente ovvero un riferimento a tale licenza;
- (d) qualora parti dei *risultati* siano state create da *personale* del contraente, copia dell'accordo o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al contraente;
- (e) il testo dell'eventuale dichiarazione di non responsabilità.

La presentazione della prova non solleva il contraente dalle sue responsabilità qualora risulti successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l'ha reso noto.

Il contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il trasferimento nonché di aver versato o di aver accertato l'avvenuto versamento di tutti i tributi e pagamenti dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai *risultati* finali.

II.13.6 Citazione delle opere nel risultato

Nel *risultato* il contraente deve indicare con precisione tutte le citazioni di opere esistenti. Il riferimento completo comprende, se del caso, quanto segue: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l'indirizzo di pubblicazione su internet, il numero, il volume e altri dati che consentano di individuare agevolmente l'origine.

II.13.7 Diritti morali dei creatori

Con la consegna dei *risultati* il contraente garantisce che i *creatori* non si opporranno a quanto segue sulla base dei loro diritti morali tutelati dal diritto d'autore:

- (a) che il loro nome venga menzionato o non menzionato in occasione della presentazione dei *risultati* al pubblico;
- (b) che i *risultati* siano diffusi o no dopo essere stati consegnati in versione definitiva all'amministrazione aggiudicatrice;
- (c) che i *risultati* siano adattati, purché ciò avvenga in modo da non arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione del *creatore*.

Qualora possano esistere diritti morali relativi a parti dei *risultati* protetti dal diritto d'autore, il contraente deve acquisire il consenso dei *creatori* relativamente alla concessione dei pertinenti diritti morali o alla rinuncia a essi conformemente alle disposizioni di legge applicabili ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali.

II.13.8 Diritti di immagine e registrazioni sonore

Se in un *risultato* appaiono persone fisiche, oppure la loro voce o qualsiasi altro elemento privato sono registrati in modo riconoscibile, il contraente deve acquisire una dichiarazione con cui tali

persone (o nel caso di minori, le persone che esercitano la responsabilità genitoriale) danno il consenso per l'utilizzo descritto della loro immagine, voce o altro elemento privato e, su richiesta, presenta copia del consenso all'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve prendere i provvedimenti necessari per acquisire tale consenso conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

II.13.9 Avviso sul diritto d'autore in relazione ai diritti preesistenti

Nei casi in cui il contraente conserva *diritti preesistenti* su parti dei *risultati*, quanto il *risultato* è utilizzato a norma dell'articolo I.10.1 deve essere inserito il seguente riferimento in tal senso: "© — anno — Unione europea. Tutti i diritti riservati. Talune parti formano oggetto di licenza con condizioni all'UE", o qualsiasi altro riferimento che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga più opportuno, o che le parti concordino caso per caso. Ciò non si applica qualora sia impossibile inserire siffatto riferimento, in particolare per motivi di ordine pratico.

II.13.10 Visibilità del finanziamento dell'amministrazione aggiudicatrice e dichiarazione di non responsabilità

All'atto dell'utilizzo dei *risultati* il contraente deve dichiarare che questi sono stati conseguiti nell'ambito di un contratto con l'amministrazione aggiudicatrice e che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo ovvero fornisce il testo della dichiarazione di non responsabilità.

II.14 FORZA MAGGIORE

II.14.1 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* ne dà immediata *comunicazione* all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.14.2 Una parte non è responsabile di ritardo o inadempimento degli obblighi nell'ambito del CQ se il ritardo o la mancata esecuzione è il *risultato* di una situazione di *forza maggiore*. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di *forza maggiore* ha il diritto al compenso soltanto per i servizi effettivamente prestati.

II.14.3 Le parti devono adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore*.

II.15 CLAUSOLA PENALE

II.15.1 Ritardo nella consegna

Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini applicabili stabiliti nel presente CQ, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare, per ciascun giorno di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:

$$0,3 \times (V/d)$$

dove:

V è il prezzo dell'acquisto, deliverable o *risultato* in questione;

d è la durata, espressa in giorni, indicata nel contratto specifico interessato per la consegna dell'acquisto, deliverable o *risultato* interessato oppure, in mancanza di questa, il periodo, espresso

in giorni, intercorrente tra la data indicata all'articolo I.4.2 e la data di consegna o esecuzione indicata nel contratto specifico interessato.

La penale può essere applicata insieme a una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'articolo II.16.

II.15.2 Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di applicare una penale e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al contraente:

- (a) la revoca dell'intenzione di applicare la penale; oppure
- (b) la sua decisione definitiva di applicare la penale e il corrispondente importo.

II.15.3 Natura della penale

Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo non è una sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per il danno subito a causa della mancata prestazione dei servizi entro i termini applicabili stabiliti nel presente CQ.

II.15.4 Richieste e responsabilità

L'applicazione della penale non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del contraente né sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo II.18.

II. 16 RIDUZIONE DEL PREZZO

II.16.1 Standard qualitativo

Se il contraente non fornisce il servizio conformemente al CQ o a un contratto specifico ("inadempimento") o se non fornisce il servizio del livello qualitativo previsto specificato nel capitolato d'oneri ("prestazione di bassa qualità"), l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre o recuperare i pagamenti in proporzione alla gravità dell'inadempimento o alla bassa qualità della prestazione. Sono compresi in particolare i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non può approvare un *risultato*, una relazione o un deliverable conformemente all'articolo I.6 dopo che il contraente ha presentato le informazioni supplementari, le correzioni ovvero la nuova versione richieste.

Insieme alla penale può essere applicata una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'articolo II.15.

II.16.2 Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di ridurre il pagamento e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al contraente:

- (a) la revoca dell'intenzione di ridurre il pagamento; oppure
- (b) la sua decisione definitiva di ridurre il pagamento e il corrispondente importo.

II.16.3 Richieste e responsabilità

La riduzione del prezzo non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del contraente né sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo II.18.

II.17 SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEL CQ

II.17.1 Sospensione da parte del contraente

Se il contraente si trova in una situazione di *forza maggiore*, può sospendere la prestazione dei servizi nell'ambito di un contratto specifico.

Il contraente deve *comunicare* immediatamente la sospensione all'amministrazione aggiudicatrice. La *comunicazione* deve comprendere la descrizione della situazione di *forza maggiore* e indicare la data alla quale il contraente prevede di riprendere la prestazione dei servizi.

Non appena è in grado di riprendere l'*esecuzione del contratto specifico* il contraente ne dà *comunicazione* all'amministrazione aggiudicatrice, a meno che quest'ultima abbia già risolto il CQ o il contratto specifico.

II.17.2 Sospensione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere l'*attuazione del CQ* o l'*esecuzione di un contratto specifico* o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- (a) se la procedura di aggiudicazione del CQ o di un contratto specifico oppure l'*attuazione del CQ* si rivelano inficiate da *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*;
- (b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunte *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* la sospensione al contraente. La sospensione ha effetto alla data della *comunicazione formale*, oppure a una data successiva ivi indicata.

Non appena conclusa la valutazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare* al contraente se:

- (a) revoca la sospensione; oppure
- (b) intende risolvere il CQ o un contratto specifico ai sensi dell'articolo II.18.1, lettera f) o j).

Il contraente non può chiedere risarcimenti per la sospensione di una qualsivoglia parte del CQ o di un contratto specifico.

L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre sospendere i termini di pagamento a norma della clausola II.21.7.

II.18 RISOLUZIONE DEL CQ

II.18.1 Motivi di risoluzione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il CQ o un contratto specifico nei seguenti casi:

- (a) se la prestazione dei servizi nell'ambito di un contratto specifico in corso non è effettivamente iniziata entro 15 giorni dalla data prevista e l'amministrazione aggiudicatrice considera l'eventuale nuova data proposta inaccettabile alla luce dell'articolo II.11.2;
- (b) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'*attuazione del CQ*;
- (c) se il contraente non attua il CQ o non esegue il contratto specifico conformemente al capitolato d'oneri o alla *richiesta di servizi* oppure viola un altro obbligo contrattuale sostanziale o si rifiuta ripetutamente di firmare contratti specifici. Anche la risoluzione di tre o più contratti specifici in queste circostanze è motivo di risoluzione del CQ;
- (d) se il contraente o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del contraente si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario⁷;
- (e) se il contraente o qualsivoglia *persona collegata* si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h), o all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
- (f) se la procedura di aggiudicazione del CQ oppure l'*attuazione del CQ* si rivelano inficiate da *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*;
- (g) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- (h) se il contraente si trova in una situazione che potrebbe configurarsi come *conflitto d'interessi o interessi professionali confliggenti* di cui all'articolo II.7;
- (i) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'*attuazione del CQ* oppure modificare sostanzialmente le condizioni alle quali il CQ è stato inizialmente aggiudicato;
- (j) in caso di *forza maggiore*, qualora sia impossibile riprendere l'*attuazione* oppure le conseguenti necessarie modifiche del CQ o di un contratto specifico implicino che il capitolato d'oneri non è più rispettato oppure determinino disparità di trattamento degli offerenti o contraenti;
- (k) se mutano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e questa non richiede più nuovi servizi nell'ambito del CQ; in tali casi i contratti specifici in corso rimangono invariati;
- (l) se in seguito alla risoluzione del CQ con uno o più contraenti manca il numero minimo di concorrenti previsto nel CQ multiplo con riapertura del confronto competitivo;
- (m) se il contraente viola gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui all'articolo II.9.2;
- (n) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di protezione dei dati derivanti dal regolamento (UE) 2016/679.

II.18.2 Motivi di risoluzione a opera del contraente

Il contraente può risolvere il CQ o un contratto specifico in corso se l'amministrazione aggiudicatrice non adempie ai suoi obblighi, in particolare quello di fornire le informazioni necessarie affinché il

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:193:TOC

contraente attui il CQ o esegua un contratto specifico conformemente a quanto previsto nel capitolato d'oneri.

II.18.3 Procedura di risoluzione

Una parte deve *comunicare formalmente* all'altra parte l'intenzione di risolvere il CQ o un contratto specifico e i motivi della risoluzione.

L'altra parte dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, comprese le misure adottate o che adotterà per continuare ad adempiere agli obblighi contrattuali. Se non vengono presentate osservazioni, la decisione di risoluzione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se l'altra parte presenta osservazioni, la parte che intende procedere alla risoluzione deve *comunicare formalmente* la revoca dell'intenzione di procedere alla risoluzione oppure la decisione definitiva di risoluzione.

Nei casi di cui all'articolo II.18.1, lettere da a) a d), da g) a i), k) e l), e all'articolo II.18.2 la data in cui la risoluzione diventa effettiva deve essere indicata nella *comunicazione formale*.

Nei casi di cui all'articolo II.18.1, lettere e), f) e j), la risoluzione diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui il contraente riceve la *comunicazione* di risoluzione.

Inoltre, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e indipendentemente dai motivi di risoluzione, il contraente deve prestare tutta l'assistenza necessaria, comprese informazioni, documenti e fascicoli, per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di completare e proseguire i servizi al suo interno o di trasferirli a un nuovo contraente, senza interruzione o ripercussione sulla qualità o continuità dei servizi. Le parti possono convenire di redigere un piano di transizione che descriva in dettaglio l'assistenza del contraente, a meno che tale piano sia già precisato in altri documenti contrattuali o nel capitolato d'oneri. Il contraente deve prestare tale assistenza senza costi aggiuntivi, tranne se può dimostrare che essa richiede ingenti risorse o mezzi supplementari, nel qual caso deve fornire una stima dei costi interessati e le parti negozieranno un accordo in buona fede.

II.18.4 Effetti della risoluzione

Il contraente è responsabile dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa della risoluzione del CQ o di un contratto specifico, compresi i costi aggiuntivi di nomina di un altro contraente o di appalto di un contratto a un nuovo contraente per la prestazione o il completamento dei servizi, a meno che il danno derivi da una risoluzione di cui all'articolo II.18.1, lettera j), k) o l), o all'articolo II.18.2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per tali danni.

Il contraente non ha diritto al risarcimento delle eventuali perdite derivanti dalla risoluzione del CQ o di un contratto specifico, inclusa la perdita dei profitti previsti, a meno che la perdita sia stata causata dalla situazione di cui all'articolo II.18.2.

Il contraente deve prendere tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni.

Entro 60 giorni dalla data di risoluzione, il contraente deve presentare ogni relazione, deliverable o *risultato* e qualsiasi fattura richiesta per i servizi prestati prima della data di risoluzione.

In caso di offerta congiunta, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il CQ o un contratto specifico con ciascun membro del raggruppamento separatamente sulla base dell'articolo II.18.1, lettere d), e) o g), alle condizioni previste all'articolo II.11.2.

II.19 FATTURE, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA

II.19.1 Fatture e imposta sul valore aggiunto

Le fatture devono riportare gli estremi del contraente (o capofila in caso di offerta congiunta), l'importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del CQ e il riferimento al contratto specifico.

Le fatture devono indicare il luogo in cui il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e devono riportare, separatamente, gli importi al netto e al lordo dell'IVA.

In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'amministrazione aggiudicatrice è esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l'IVA.

Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve espletare presso le autorità competenti le formalità necessarie affinché le forniture e i servizi per l'*attuazione del CQ* siano esenti da imposte, tasse e tributi, compresa l'IVA.

II.19.2 Fatturazione elettronica

Se previsto nelle condizioni particolari, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) presenta le fatture in formato elettronico qualora siano soddisfatte le condizioni in materia di firma elettronica stabilite dalla direttiva 2006/112/CE relativa all'IVA, ossia utilizzando la firma elettronica qualificata o mediante la trasmissione elettronica dei dati.

Non è ammesso il ricevimento di fatture in formato standard (PDF) o tramite posta elettronica.

II.20 REVISIONE DEI PREZZI

Se l'articolo I.5.2 stabilisce un indice di revisione dei prezzi, si applica il presente articolo.

I prezzi sono fissi e non soggetti a revisione nel corso del primo anno del CQ.

All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del CQ, ogni prezzo può essere rivisto al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti.

Una parte può chiedere la revisione del prezzo per iscritto al più tardi tre mesi prima dell'anniversario della data di entrata in vigore del CQ. L'altra parte deve dare conferma della richiesta entro 14 giorni dal ricevimento.

Alla data anniversario, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare l'indice definitivo del mese in cui è stata ricevuta la richiesta o, in mancanza di questo, l'ultimo indice provvisorio disponibile per il mese in questione. Il contraente stabilisce il nuovo prezzo su tale base e lo comunica appena possibile all'amministrazione aggiudicatrice affinché lo verifichi.

L'amministrazione aggiudicatrice effettua gli acquisti sulla base dei prezzi in vigore alla data di entrata in vigore del contratto specifico.

La revisione dei prezzi viene calcolata applicando la seguente formula:

$$Pr = Po \times \left(\frac{Ir}{Io} \right)$$

dove: Pr = prezzo riveduto;
Po = prezzo dell'offerta;
Io = indice del mese in cui entra in vigore il CQ;
Ir = indice del mese in cui è pervenuta la richiesta di revisione dei prezzi.

II.21 PAGAMENTI E GARANZIE

II.21.1 Data di pagamento

La data di pagamento è considerata la data in cui è addebitato il conto dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.21.2 Valuta

I pagamenti sono eseguiti in euro, a meno che non sia specificata un'altra valuta nell'articolo I.7.

II.21.3 Conversione

L'amministrazione aggiudicatrice effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o, in mancanza di tale dato, al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice emette l'ordine di pagamento.

Il contraente effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data della fattura.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

II.21.4 Spese di bonifico

Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:

- (a) l'amministrazione aggiudicatrice sostiene i costi di addebito applicati dalla sua banca;
- (b) il contraente sostiene i costi di accredito applicati dalla sua banca;
- (c) la parte che causa la ripetizione del bonifico sostiene i costi di bonifici ripetuti.

II.21.5 Garanzie di prefinanziamento e di esecuzione e trattenuta di garanzia

Se a norma dell'articolo I.6 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione o di trattenuta di garanzia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, da terzi; e
- c) la garanzia ha lo scopo di rendere la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta degli obblighi del contraente senza esigere che l'amministrazione aggiudicatrice agisca contro il debitore principale (il contraente).

Il contraente sostiene le spese relative alla costituzione della garanzia.

Le garanzie di prefinanziamento devono rimanere in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo. Nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di nota di addebito, la garanzia di prefinanziamento deve rimanere in vigore per tre mesi a decorrere dalla data di invio della nota di addebito al contraente. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.

Le garanzie di esecuzione coprono il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali, fino al collaudo definitivo del servizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia di esecuzione non deve superare il 10 % del prezzo totale del contratto specifico. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare integralmente la garanzia dopo il collaudo definitivo del servizio, come previsto nel contratto specifico.

Le trattenute di garanzia coprono la consegna completa del servizio in conformità con il contratto specifico, anche durante il periodo di responsabilità contrattuale, e fino al collaudo definitivo del servizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La trattenuta di garanzia non deve superare il 10 % del prezzo totale del contratto specifico. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, come previsto nel contratto specifico.

L'amministrazione aggiudicatrice non deve richiedere una trattenuta di garanzia per un contratto specifico qualora abbia richiesto una garanzia di esecuzione.

II.21.6 Pagamenti intermedi e pagamento del saldo

Per ottenere un pagamento intermedio il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura, secondo quanto stabilito all'articolo I.6 oppure nel capitolato d'oneri o contratto specifico.

Per ottenere il pagamento del saldo il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di prestazione dei servizi, secondo quanto stabilito all'articolo I.6 oppure nel capitolato d'oneri o contratto specifico.

Il pagamento della fattura e l'approvazione dei documenti non comporta il riconoscimento né della loro rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.

Il pagamento del saldo può avvenire sotto forma di recupero.

II.21.7 Sospensione dei termini di pagamento

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati all'articolo I.6 *comunicando* al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) che la fattura presentata non può essere evasa. L'amministrazione aggiudicatrice può motivare l'impossibilità di evadere una fattura nei modi seguenti:

- (a) perché la fattura non è conforme al CQ;
- (b) perché il contraente non ha presentato gli idonei documenti o deliverable; oppure
- (c) perché l'amministrazione aggiudicatrice ha osservazioni sui documenti o deliverable presentati con la fattura.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare* quanto prima al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) l'eventuale sospensione, indicandone i motivi. Nei casi di cui alle lettere b) e c)

l'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) i termini entro cui presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti o dei deliverable se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

La sospensione decorre dalla data d'invio della *comunicazione* da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle necessarie ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma della presente clausola e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto specifico a norma dell'articolo II.18.1, lettera c).

II.21.8 Interessi di mora

Alla scadenza dei termini di pagamento precisati all'articolo I.6, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) ha diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di otto punti. Il tasso di riferimento è quello in vigore, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento.

La sospensione dei termini di pagamento a norma dell'articolo II.21.7 non è considerata pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data di pagamento (inclusa) ai sensi dell'articolo II.21.1.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati siano pari o inferiori a 200 EUR, devono essere versati al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) soltanto se questi ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

II.22 RIMBORSI

II.22.1 Se previsto dalle condizioni particolari o dal capitolato d'oneri, l'amministrazione aggiudicatrice deve rimborsare le spese direttamente connesse alla prestazione dei servizi, all'atto della presentazione dei documenti giustificativi da parte del contraente oppure in base a tariffe fisse.

II.22.2 L'amministrazione aggiudicatrice rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sulla base dell'itinerario più breve e del numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.

II.22.3 L'amministrazione aggiudicatrice rimborsa le spese di viaggio secondo le seguenti modalità:

- (a) viaggi aerei: a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
- (b) viaggi in nave o per ferrovia: a concorrenza del costo massimo di un biglietto di prima classe;

- (c) in autovettura privata: secondo la tariffa del biglietto ferroviario di prima classe per il medesimo tragitto nel medesimo giorno.

Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa i viaggi fuori del territorio dell'Unione previa sua approvazione scritta delle spese.

II.22.4 L'amministrazione aggiudicatrice rimborsa le spese di soggiorno in base a un'indennità giornaliera, secondo le seguenti modalità:

- (a) per tragitti inferiori a 200 km (andata e ritorno) non è corrisposta alcuna indennità giornaliera;
- (b) l'indennità di soggiorno giornaliera è corrisposta soltanto previa presentazione dei documenti giustificativi, attestanti che l'interessato era presente nel luogo di destinazione;
- (c) l'indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che copre tutte le spese di soggiorno, inclusi pasti, trasporti locali, compreso il trasporto da e per l'aeroporto o la stazione, assicurazioni e spese varie-;
- (d) l'indennità di soggiorno giornaliera è versata secondo le tariffe fisse indicate all'articolo I.5.3;
- (e) le spese di alloggio sono rimborsate previa presentazione dei documenti giustificativi, attestanti i pernottamenti necessari nel luogo di destinazione, a concorrenza del massimale forfettario indicato all'articolo I.5.3-.

II.22.5 L'amministrazione aggiudicatrice rimborsa il costo del trasporto di attrezzature o bagagli non accompagnati previa sua approvazione scritta delle spese.

II.23 RECUPERO

II.23.1 Se a norma del CQ dev'essere recuperato un importo, il contraente deve rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice l'importo in questione.

II.23.2 Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero, l'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di recuperare l'importo in questione, specificando l'ammontare e i motivi del recupero nonché invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice decide di proseguire la procedura di recupero, essa deve confermare il recupero *comunicando formalmente* al contraente una nota di addebito, con indicazione della data di pagamento. Il contraente deve effettuare il pagamento secondo le disposizioni stabilite nella nota di addebito.

Se alla data di scadenza del termine di pagamento il contraente non ha ancora effettuato il rimborso, l'amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti:

- (a) mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica, oppure da un'agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio dell'Unione;

- (b) mediante escussione della garanzia finanziaria se il contraente ne ha presentata una all'amministrazione aggiudicatrice;
- (c) mediante il ricorso alle vie legali.

II.23.3 Interessi di mora

Se il contraente non assolve l'obbligo di versare l'importo dovuto entro la data stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso indicato all'articolo II.21.8. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data in cui l'amministrazione aggiudicatrice riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

II.23.4 Norme in materia di recupero in caso di offerta congiunta

Se il contratto è firmato da un raggruppamento (offerta congiunta), questo è responsabile congiuntamente e solidalmente alle condizioni previste all'articolo II.6 (responsabilità). L'amministrazione aggiudicatrice invia la nota di addebito innanzitutto al capofila.

Se il capofila non effettua il pagamento dell'intero importo entro la data di scadenza e se l'importo non può essere compensato, o può essere compensato solo in parte, conformemente all'articolo II.23.2, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere il pagamento del rimanente importo dovuto a qualsivoglia altro membro del raggruppamento *comunicando* a ciascuno la nota di addebito conformemente alle disposizioni di cui all'articolo II.23.2.

II.24 CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.24.1 L'amministrazione aggiudicatrice e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono effettuare o richiedere controlli e revisioni contabili sull'*attuazione del CQ*, che possono essere svolti direttamente dal personale dell'OLAF oppure da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati in qualsiasi momento nel corso della prestazione dei servizi e in un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo dell'ultimo contratto specifico emesso nell'ambito del presente CQ.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall'amministrazione aggiudicatrice. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

II.24.2 Il contraente deve conservare tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale, per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo dell'ultimo contratto specifico emesso nell'ambito del presente CQ.

II.24.3 Il contraente deve riconoscere al personale dell'amministrazione aggiudicatrice, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene attuato il CQ e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il contraente deve assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in formato idoneo.

II.24.4 Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria. L'amministrazione aggiudicatrice o il suo rappresentante autorizzato la deve inviare al contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Il contraente deve ricevere la relazione finale entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile l'amministrazione aggiudicatrice può procedere a norma dell'articolo II.23 al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.

II.24.5 Conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), quest'ultimo può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se nell'ambito del contratto vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le risultanze dell'indagine possono condurre a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

Tali indagini possono essere svolte in qualsiasi momento nel corso della prestazione dei servizi e in un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo dell'ultimo contratto specifico emesso nell'ambito del presente CQ.

II.24.6 La Corte dei conti e la Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁸ ("l'EPPO") e, per il trattamento dei dati personali, il Garante Europeo della protezione dei dati, hanno gli stessi diritti dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, ai fini dei controlli, delle revisioni contabili e delle indagini.

FIRME

Per il contraente,
[denominazione
dell'impresa/nome/cognome/funzione]

firma[e]: _____

Fatto a [luogo], [data]

Per l'amministrazione aggiudicatrice,
Bernhard Url,
Direttore Esecutivo

firma[e]: _____

Fatto a [luogo], [data]

In duplice copia in inglese.

⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

ARTICOLO 1341, PARAGRAFO 2, DEL CODICE CIVILE ITALIANO

In conformità del disposto dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice civile italiano, il contraente dichiara espressamente di accettare le seguenti disposizioni:

- 1) Articolo I.3 delle condizioni particolari (Entrata in vigore e durata del CQ);
- 2) Articolo I.10 delle condizioni particolari (Sfruttamento dei risultati del CQ);
- 3) Articolo I.11 delle condizioni particolari (Risoluzione del contratto a opera di una delle parti);
- 4) Articolo I.12 delle condizioni particolari (Diritto applicabile e composizione delle controversie);
- 5) Articolo II.2 delle condizioni generali (Offerte congiunte);
- 6) Articolo II.3 delle condizioni generali (Scindibilità);
- 7) Articolo II.6 delle condizioni generali (Responsabilità);
- 8) Articolo II.10 delle condizioni generali (Subappalti);
- 9) Articolo II.12 delle condizioni generali (Cessione);
- 10) Articolo II.13 delle condizioni generali (Diritti di proprietà intellettuale);
- 11) Articolo II.14 delle condizioni generali (*Forza maggiore*);
- 12) Articolo II.15 delle condizioni generali (Clausola penale);
- 13) Articolo II.16 delle condizioni generali (Riduzione del prezzo);
- 14) Articolo II.17 delle condizioni generali (Sospensione dell'*attuazione del CQ*);
- 15) Articolo II.18 delle condizioni generali (Risoluzione del CQ);
- 16) Articolo II.24 delle condizioni generali (Controlli e revisioni contabili).

FIRMA

Per il contraente,
[denominazione
dell'impresa/nome/cognome/funzione]

firma[e]: _____

Data: _____

Fatto a xxx

ALLEGATO I – CAPITOLATO D'ONERI

Allegato II – OFFERTA DEL CONTRAENTE

ALLEGATO III – MODELLO DI BUONO D'ORDINE

 Autorità europea per la sicurezza alimentare	CONTRATTO QUADRO BUONO D'ORDINE			
Unità: Tel.: E-mail:	Numero d'ordine: Valuta di pagamento: EUR Offerta (data e riferimento): Linea di bilancio:	(Nome e indirizzo del contraente)		
Il presente ordine è disciplinato dal contratto quadro n. _____ in vigore dal _____ al _____				
Elenco dei servizi	UNITÀ	QUANTITÀ	PREZZO in EUR	
			UNITARIO	TOTALE
A norma degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'amministrazione è esente da imposte, tasse e diritti, in particolare dall'imposta sul valore aggiunto, sui pagamenti dovuti in forza del presente contratto. <u>La fattura dovrà riportare la seguente dicitura:</u> "Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 9 legge n. 17 del 10/01/2006"		TOTALE:		
Luogo di esecuzione: Termine ultimo per l'esecuzione: Disposizioni di pagamento: Garanzia:		Firma del contraente Cognome e nome: Funzione: Data:		
Data di emissione: Firma [cognome e nome, funzione]:				
La fattura verrà pagata solo se il contraente ha rinviato il buono d'ordine firmato.				

